

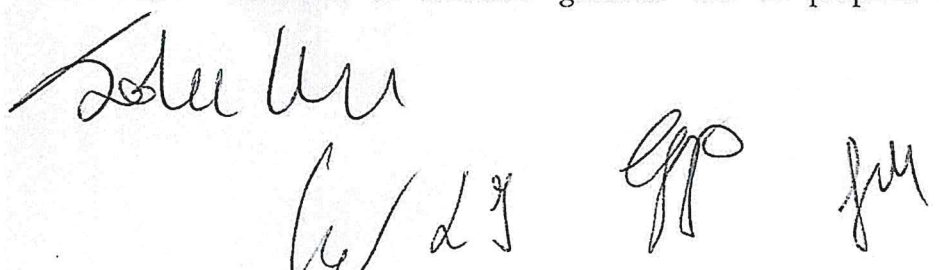
STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata dell'Associazione

1. È costituita in Ceresara (MN), Via Villa Belgiardino n.40, l'ente del Terzo Settore in forma di organizzazione di volontariato denominato "DEUS CARITAS EST – Amici del "santo" medico Friedrich Joseph Haass/Fëdor Petrovič Gaaz"- ODV di seguito indicato con il termine "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ceresara (Prov. MN), via Villa Belgiardino, n.40.
3. L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dalla l. n. 266/1991, dalla l.r. n. 22/1993 e dal d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Oggetto e scopo dell'Associazione

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per essere punto di incontro tra la Chiesa Cattolica e le Chiese cristiane orientali in Italia, in Europa (dall'Atlantico agli Urali) e nel Mondo, sulle indicazioni dell'Enciclica "Deus Caritas Est" di Papa Benedetto XVI e sulle orme del "santo" medico Friedrich Joseph Haass, attraverso la collaborazione nella carità con le Chiese locali, con istituzioni e persone, direttamente nei luoghi in cui queste operano in sintonia con le finalità dell'Associazione.
2. L'attività di interesse generale che si propone di svolgere,

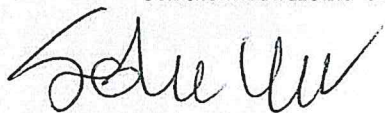
The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'S. U.'. Below it, there are initials 'Lu/dg'. To the right of these, there are two more signatures: one that looks like 'GPO' and another that looks like 'Jm'.

prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è quella prevista dalle lettere i) e u) dell'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017, rispettivamente:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.

3. In particolare, l'Associazione si propone di:

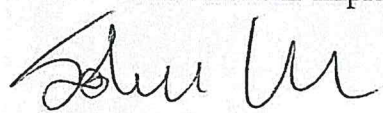
- sostenere progetti di carità materiale e attività di servizio sociale rivolte a persone o gruppi di persone in stato di bisogno o svantaggiate (carcerati ed ex carcerati, emarginati, ragazze madri, tossicodipendenti, alcolizzati, persone in difficoltà economica, malati, ecc);
- favorire, attraverso opere di beneficenza, iniziative e progetti di collaborazione nell'ambito dell'assistenza caritativa tra Chiese Cristiane dell'Occidente e dell'Oriente, e con comunità di persone impegnate in progetti di assistenza materiale in Italia e all'estero;
- promuovere, attraverso opere di beneficenza, iniziative e manifestazioni di carattere culturale – teologico – pastorale che favoriscano la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e della comunità scientifica sui



temi della carità nella Chiesa e nella società e dell'impegno caritativo a favore dei più bisognosi, attraverso pubblicazioni ed attività multimediali;

- favorire iniziative (momenti di incontro, scambi di esperienze e di ospitalità, supporto economico e/o materiale a specifici progetti) che possano realmente contribuire ad approfondire il dialogo tra le Chiese con opere di collaborazione culturale, di ricerca teologica e di carità;
- promuovere, anche attraverso opere di beneficenza l'organizzazione di manifestazioni dedicate a giovani artisti e intellettuali che operano in campo artistico ed intellettuale secondo fini compatibili con i principi condivisi dall'Associazione;
- supportare, anche attraverso opere di beneficenza, e favorire le persone che si siano distinte attraverso la loro opera e testimonianza coerentemente con i principi condivisi dall'Associazione;
- promuovere e far conoscere iniziative di solidarietà, condivisione e collaborazione in Italia, in Europa e nel mondo, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo al metodo, gli obiettivi e le attività dell'Associazione;
- favorire la formazione umana e spirituale dei soci e dei simpatizzanti dell'Associazione, secondo la pedagogia e la spiritualità ignaziana.

4. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei volontari impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del



numero dei volontari associati.

5. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

6. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

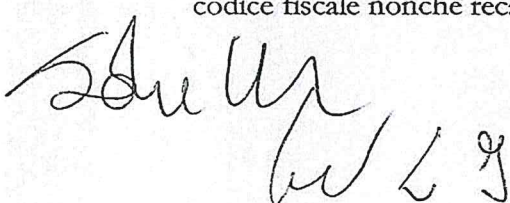
7. In attuazione dello statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con eventuali dipendenti, e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

Art. 3 – Aderenti all'Associazione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. La domanda di ammissione dovrà contenere:

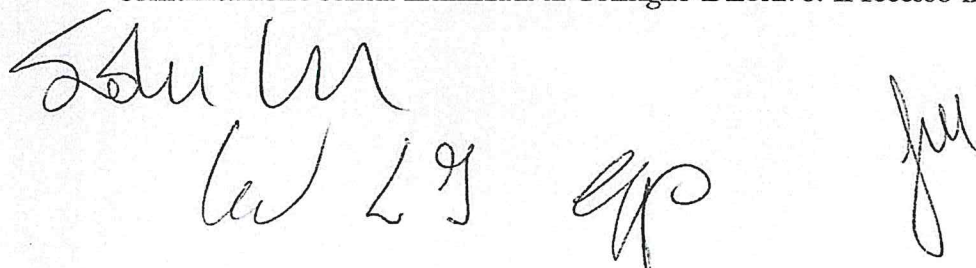
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;



- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- 3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
- 4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
- 5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 4 – Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti possono essere:
 - soci volontari, che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - soci sostenitori, che versano il contributo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri. Tutti i soci, in regola col versamento della quota sociale annuale se prevista, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.
3. Il socio può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto



dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.

4. Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali facendone richiesta scritta al Segretario che provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 5 – Esclusione del Socio

1. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

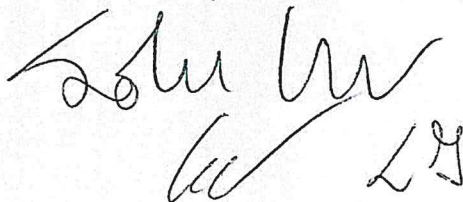
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 7 – L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

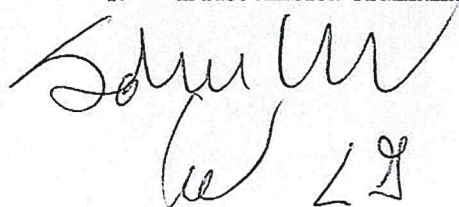
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice- Presidente.

Handwritten signature and initials, possibly 'LQ'.Handwritten signature.Handwritten signature.

3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 dei soci.
4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.
5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista, fatte salve le maggioranze richieste per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di una delega. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art 8 – L'Assemblea ordinaria

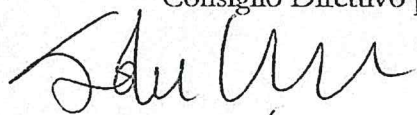
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione



con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.

2. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del D.lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti;
- discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, nel quale sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;



LG



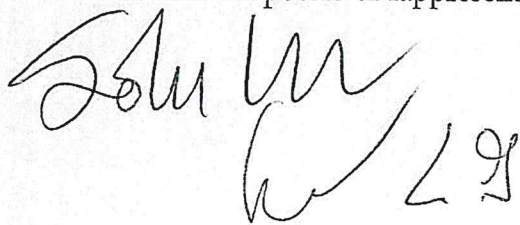
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare del contributo associativo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti del Consiglio Direttivo.

Art 9 – L'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - deliberare sulle modificazioni dello statuto dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
 - deliberare l'eventuale trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
3. Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non



sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

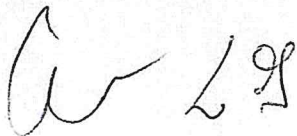
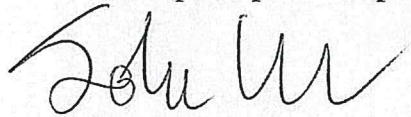
5. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice - Presidente e il Segretario dell'Associazione.

6. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre



all'Assemblea ordinaria;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare, secondo quanto dispone l'art. 5 del presente statuto, l'esclusione del socio;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

9. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei



terzi ed in giudizio.

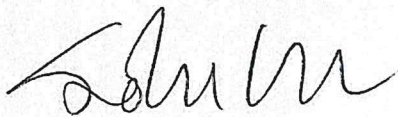
4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

5. Il Vice - Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12 – Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quota associativa, se prevista dall'Assemblea;
- donazioni, lasciti testamentari e contributi straordinari degli aderenti, di privati, di enti giuridici;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale,



purché consentita da norme di legge o regolamento.

2. L'importo della quota associativa, se deliberata dell'Assemblea ordinaria, è stabilito dal Consiglio Direttivo. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 13 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 – Il Bilancio dell'Associazione

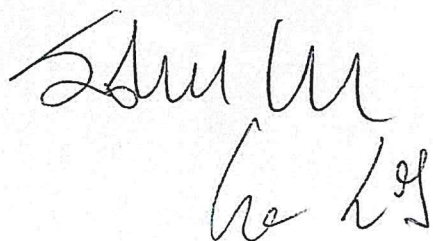
1. L'esercizio sociale dell'Associazione inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità al Decreto Ministeriale di cui all'art.13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti i risultati conseguiti.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità al Decreto



Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua;

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

8. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli aderenti.

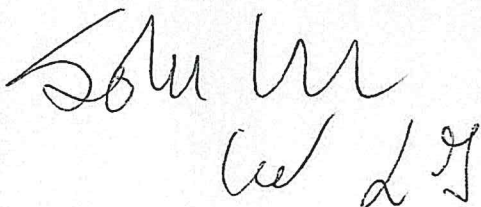
Art. 16 – Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli aderenti dell'Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art 18 del D.Lgs. 117/2017, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 17 – Convenzioni

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. L'oggetto di tali convenzioni deve essere uniforme al programma di attività, di cui all'art. 10, 4° comma, del presente statuto, approvato dall'Assemblea dei soci. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale



rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 – Dipendenti e collaboratori

1. L'Associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dall'art 33 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo applicabile a ciascun rapporto.

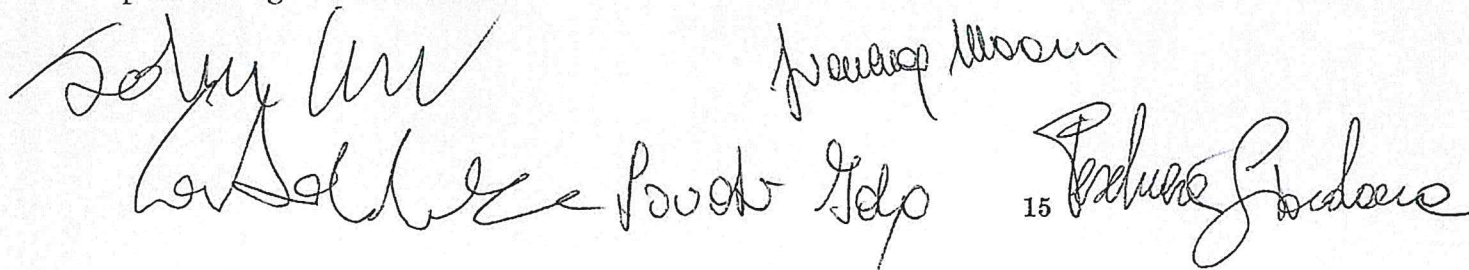
Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'eventuale trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati, Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 – Legge applicabile

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are four distinct signatures. The first is a stylized signature, possibly 'S. M.'. The second is a cursive signature, possibly 'L. S.'. The third is a signature that appears to be 'P. S.'. The fourth is a signature that appears to be 'P. S.'. The number '15' is written in the bottom right corner, below the signatures.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMN UT CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1203
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 22/10/2020 REGISTRATO IL 26/10/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3001203

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 90017110207 DEUS CARITAS EST AMICI DEL SANTO
ID. TELEMATICO: TMQ20L001203000DD

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 90017110207

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1